

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
Ord. 2 febbraio 2004  
Est. Di Francesco – P. c. M. A.

**Procedimento esecutivo per rilascio – Rapporti tra art. 6 L. 431/98 e art. 56 L. 392/78 –  
Facoltà di chiedere la modifica del termine di grazia successivamente alla concessione del  
differimento del termine di rilascio.**

(*Omissis*). Il ricorso proposto da A. M., avente ad oggetto la revoca dell'ordinanza 22 dicembre 2003, non può trovare accoglimento, giacché esso si fonda un'erronea congiunta interpretazione delle norme di cui agli artt. 56 L. n. 392/1978 e 6 L. n. 431/1998.

Invero, l'orientamento giurisprudenziale della S.C., che condivisibilmente ammette la possibilità che il Giudice dell'Esecuzione modifichi il termine di cui all'art. 56 L. n. 392/1978 solo ad avvenuta instaurazione del processo esecutivo (v. per tutte Cass. 3 maggio 1996 n. 4074), giacché, in difetto, non potrebbe neppure radicarsi la competenza del Giudice dell'esecuzione, non osta all'applicazione dell'art. 6 L. n. 431/1998. Il differimento del termine a partire dal quale il locatore può agire esecutivamente per il rilascio non impedisce, infatti, al conduttore di richiedere la modifica del termine di cui all'art. 56 L. n. 392/1978 assegnato dal giudice della convalida, una volta che il locatore abbia intrapreso l'azione esecutiva.

Come ha sostenuto la resistente, le norme in parola assolvono due distinte funzioni e questo Giudice ha avuto occasione di affermare solo con riferimento al differimento di cui all'art. 6 L. n. 431/1998 che esso deve essere richiesto prima della scadenza del termine fissato dal giudice della convalida per l'inizio dell'esecuzione. Tale impostazione non appare in contrasto con la facoltà, concessa al Giudice dell'esecuzione, di modificare il termine di grazia di cui all'art. 56 L. cit., una volta che il differimento del termine per l'inizio dell'esecuzione per rilascio sia stato già concesso. Nel caso di specie, dunque, la ricorrente, ottenuto il differimento di cui all'art. 6 L. n. 431/1998, ben potrà, iniziata l'azione esecutiva, chiedere la modifica del provvedimento del giudice della convalida, deducendo l'eccessiva brevità dello stesso, ovvero altre ragioni che il giudice della convalida ha ritenuto di disattendere.

L'istanza di revoca va dunque respinta. Le spese del presente procedimento si dichiarano integralmente compensate, attesa la novità delle questioni trattate. (*Omissis*).

(Pubblicata anche in Archivio delle locazioni 2004, p. 359, con commento del seguente preciso tenore: “*Il principio secondo cui il differimento ex art. 6 L. n. 431/98 deve essere richiesto prima della scadenza del termine fissato dal giudice della convalida per l'inizio della procedura esecutiva non contrasta con la facoltà – concessa al giudice dell'esecuzione – di modificare il termine di grazia di cui all'art. 56 L. n. 392/78, una volta che il differimento del termine per il rilascio sia stato già concesso. (L. 8 dicembre 1998, n. 431, art. 6; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56)*”; con riportata la seguente nota: nulla esattamente in termini. Sulla necessità che l'istanza di differimento del termine di esecuzione dello sfratto ai sensi dell'art. 6 L. n. 431/98 venga proposta prima della scadenza del termine concesso dal giudice della convalida, cfr. Trib. Padova, 11 febbraio 2004, in questa Rivista 2004.)